

REGOLAMENTO (UE) N. 1258/2010 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2010

che fissa, per la campagna di pesca 2011, i prezzi d'orientamento e i prezzi alla produzione dell'Unione per alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione dei prezzi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, dispone che per ogni campagna di pesca siano fissati i prezzi d'orientamento e i prezzi alla produzione dell'Unione allo scopo di stabilire i livelli dei prezzi per un intervento sul mercato di taluni prodotti della pesca.
- (3) Spetta al Consiglio fissare i prezzi d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti elencati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000 e i prezzi alla produzione dell'Unione per i prodotti di cui all'allegato III dello stesso regolamento.
- (4) In base ai dati attualmente disponibili sui prezzi dei prodotti in questione e ai criteri enunciati all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno aumentare, mantenere o diminuire, secondo le specie, i prezzi d'orientamento per la campagna di pesca 2011.

(5) È opportuno fissare il prezzo alla produzione dell'Unione per uno dei prodotti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000 e calcolare i prezzi alla produzione comunitari per gli altri prodotti mediante i coefficienti di adattamento stabiliti dal regolamento (CE) n. 802/2006 della Commissione, del 30 maggio 2006, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai pesci del genere *Thunnus* e *Euthynnus*⁽²⁾.

(6) In base ai criteri enunciati all'articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, e all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno adeguare il prezzo alla produzione dell'Unione per la campagna di pesca 2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, i prezzi d'orientamento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per la campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, i prezzi alla produzione dell'Unione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. SCHAUVLIEGE

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 144 del 31.5.2006, pag. 15.

